



## COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Prot. N° 19295 Del

27 SET. 2011 PROVINCIA DI CATANIA  
UFFICIO AUTONOMO TEMPORANEO

27 SET. 2011

OGGETTO: ORDINANZA DI INGIUNZIONE n. ...*OX*... del .....  
RECUPERO ONERI CONCESSORI  
Ditta: L.R.O DIMENSIONE CASA s.r.l..

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AUTONOMO TEMPORANEO

**Vista** la concessione edilizia n. 31 del 06.10.2008 (pratica edilizia n. 31/07) con la quale la ditta **L.R.O. DIMENSIONE CASA s.r.l.** è stata autorizzata ad eseguire la realizzazione di 6 villette in via Cristaudo, su terreno in catasto al foglio 6, partt. 670, 860 e 862;

**Considerato** che, come si rileva dagli atti in Ufficio, a fronte degli oneri concessori determinati all'atto del rilascio della concessione edilizia, il concessionario ha corrisposto soltanto la 1<sup>a</sup>, la 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> rata (la 2<sup>a</sup> in ritardo rispetto alla scadenza riportata in concessione) del contributo sugli oneri di urbanizzazione nonché il versamento della 1<sup>a</sup> rata del contributo sul costo di costruzione, conseguentemente non risulta effettuato il versamento della 4<sup>a</sup> rata di **€. 4.118,40** per oneri di urbanizzazione, già scaduta il 21.03.2010, nonché il contributo sul costo di costruzione integrativo pari ad **€. 10.722,08**, già notificato con precedente nota n. 12036 dell'8.06.2010. Inoltre, stante che il mancato o ritardato versamento dei contributi dovuti comporta l'applicazione, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 27.12.1978, n. 71, delle previste sanzioni amministrative, è dovuta, a titolo di sanzione, la ulteriore somma di **€. 2.745,60, pari ad 1/3 dell'importo della 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> rata..**

**Considerato**, quindi, che alla data dell'8.06.2010, l'ammontare del debito nei confronti del Comune era di complessivi **€.17.586,08**;

**Vista** la nota n. 12036 del 08.06.2010 - avente anche valenza di avvio del procedimento ai sensi della L. R. 10/91 - con la quale la ditta medesima è stata invitata ad effettuare il pagamento della somma di **€.17.586,08**, dovuta per le superiori causali;

**Considerato** che l'avvio di procedimento con invito a pagamento e messa in mora rivolto da questo Comune alla ditta debitrice con la sopradetta nota è rimasto insoddisfatto;

**Ritenuto**, pertanto, che si rende necessario agire nei confronti del debitore per il recupero del credito, oltre le spese derivanti dal presente procedimento in forza del R.D. 14.04.1910, n. 639;

**Visto** l'art. 1 della legge regionale n.48/91 che ha recepito, in Sicilia, la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge 28.01.1977, n.10 nonché la legge regionale 27.12.1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione n. 29 del 26.02.2009 con la quale è stato istituito, ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Ufficio Autonomo Temporaneo finalizzato, fra l'altro, alla quantificazione e al recupero degli oneri concessori non riscossi;

**Visto** l'art. 2 del R. D. 14.04.1910, n. 639;

**Riconosciuta** la propria competenza, per quanto in premessa:

### **I N G I U N G E**

Alla ditta **L.R.O. DIMENSIONE CASA s. r. l**, con sede in Acicatena, via IV Novembre n. 119, c.f. 03972140879, nella qualità di titolare della concessione edilizia n. 31 del 06.10.2008, pratica edilizia n.31/07, il pagamento della complessiva somma di **€.17.586,08**, dovuta quale differenza dell'importo degli oneri concessori (contributo sul costo di costruzione) determinato dall'Ufficio relativamente alle opere sopradette nonché per rate non corrisposte e per sanzioni pecuniarie;

### **A S S E G N A**

Per il pagamento il termine di giorni **trenta** dalla notifica della presente ordinanza sotto comminatoria, in caso di inadempimento, degli atti esecutivi nei termini di legge;

### **A V V E R T E**

Che avverso il presente provvedimento la ditta interessata potrà proporre ricorso:

- Giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett.b) e art:21, della legge 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica;
- In alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi della normativa vigente.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo espresso pronunciamento cautelare reso dall'organo adito.

Atto esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del Decreto Legislativo n. 51 del 1998.

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmessa al servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza finalizzati alla riscossione del credito.

Il responsabile del provvedimento  
(dott. Arch. Giuseppe Patané)

Visa il Sindaco  
(dott. Giuseppe Cutuli)

Il dirigente  
(dott. arch. Giovanna Gurreni)

Io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere affisso all'albo pretorio del Comune la presente ordinanza il giorno di domenica / festa, e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al giorno .-

Il Messo Notificatore

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno di domenica / festa e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al giorno .-

Certifico altresì che avverso la stessa non sono pervenuti opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE